

N. R.G. 7602/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

- dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente;
- dott. Sergio Casarella Giudice;
- dott.ssa Francesca Ercolini Giudice;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7602/2016** promossa da:

ADONE MANCINI (C.F. MNCDNA34A02D211H), con il patrocinio dell'avv. **TONNI FABRIZIO** e dell'avv. , elettivamente domiciliato in **VIA MARSALA N. 21 60121 ANCONA** presso il difensore avv. **TONNI FABRIZIO**

ATTORE/I

contro

MANCINI ADONE SNC (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **MENGARELLI SIMONA** e dell'avv. **DI RUGGERO MICHELE** (DRGMHL70P28A662Q) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in **Lungomare Vanvitelli 6 null 60121 Ancona** presso il difensore avv. **MENGARELLI SIMONA**



MASSIMILIANO MANCINI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MENGARELLI SIMONA e dell'avv. DI RUGGERO MICHELE (DRGMHL70P28A662Q) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Lungomare Vanvitelli 6 null 60121 Anconapresso il difensore avv. MENGARELLI SIMONA

LAURO MANCINI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MENGARELLI SIMONA e dell'avv. DI RUGGERO MICHELE (DRGMHL70P28A662Q) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Lungomare Vanvitelli 6 null 60121 Anconapresso il difensore avv. MENGARELLI SIMONA

CONVENUTO/I

OGGETTO: *Liquidazione quota società di persone.*

CONCLUSIONI

All'udienza del 23 aprile 2019 le parti hanno concluso come da processo verbale di udienza, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 10 novembre 2016 **Mancini Adone** conveniva in giudizio la **Mancini Adone & C. s.n.c.**, e, per quanto d'interesse, in sintesi esponeva che:

- era socio della società convenuta, avente ad oggetto la pesca e l'allevamento in acque marine e lagunari e la commercializzazione del pescato;
- le quote della società erano ripartite tra lo stesso attore, titolare del 50% ed i figli Mancini Lauro e Mancini Massimiliano, ciascuno titolare del 25% delle quote;
- con lettera dell'11-13 ottobre 2016 detti soci comunicavano all'attore la decisione di escluderlo dalla società per i gravi inadempimenti, già contestatigli in sede giudiziale, e stimavano in euro 61.000 il valore della quota da liquidarsi in suo favore;
- con lettera del 2 novembre 2016 l'attore contestava dette comunicazioni riservandosi di agire in giudizio.



Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni di diritto, l'attore concludeva chiedendo al giudice adito, in via principale, di dichiarare nulla o annullabile la delibera di esclusione e, in caso di rigetto, di liquidare la quota a lui spettante, con vittoria di spese.

Si costituivano la **Mancini Adone & C. s.n.c.**, nonché **Lauro Mancini e Massimiliano Mancini**, avversando le opposte pretese sul presupposto che:

- vi era una clausola arbitrale;
- l'opposizione alla delibera di socio era infondata;
- il valore della quota era quello già comunicato all'attore e determinato con apposita consulenza.

Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in diritto, i convenuti concludevano chiedendo di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito e di rigettare nel merito le avverse domande determinando in euro 61.000 il valore della quota da liquidare, con vittoria di spese.

All'udienza del 6 marzo 2018 l'attore di persona rinunciava alla domanda relativa all'opposizione all'esclusione ed al reingresso in società, insistendo nella sola domanda di liquidazione della quota ed i convenuti accettavano la rinuncia.

Espletata l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed il deferimento del giuramento suppletorio ai rappresentanti legali della convenuta, all'udienza del 23 aprile 2019, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare di arbitrato è infondata e, in quanto tale, deve essere respinta.

In primo luogo, diversamente da quanto ritenuto da parte attrice, va rammentato che la giurisdizione e la competenza, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., si determinano in base alla legge



vigente ed alla situazione di fatto esistente al momento di proposizione della domanda, essendo irrilevanti i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Ne deriva che la sopravvenuta rinuncia in corso di causa alla domanda di reintegro in società e di annullamento della delibera di esclusione non servono a rendere l'attore "terzo" o "soggetto estraneo" ai fini dell'eccezione in commento.

Nel merito, poi, osserva il Tribunale che l'art. 13 dell'atto costitutivo della società si limita a prevedere che le eventuali *controversie tra soci* sono rimesse al giudizio di tre arbitri; ma la controversia per la liquidazione della quota al socio receduto o escluso non è una controversia tra soci, bensì tra società e socio e, in merito a detto tipo di controversie, la clausola nulla dispone.

Infatti, (vds. Cass. n. 10332 del 19 maggio 2016), in tema di legittimazione passiva va rammentato il principio secondo cui la domanda di liquidazione della quota di una società di persone, formulata dagli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci ma della società medesima quale soggetto passivamente legittimato, potendosi altresì evocare in giudizio anche i soci superstiti, qualora siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, sebbene non siano litisconsorti necessari.

La clausola statutaria in questione è poi radicalmente nulla perché contrasta con l'art. 34 del d.leg.vo n. 5/2003 nella parte in cui sanziona di nullità la clausola compromissoria che non conferisce "*in ogni caso*" il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società.

Nel caso di specie, infatti, la clausola statutaria prevede soltanto che ciascuna delle parti convenute nomini due dei tre arbitri componenti il Collegio e che il terzo - e solo questo - sia nominato dagli stessi arbitri designati dalle parti o in loro disaccordo dal Presidente del Tribunale.

Nel merito la domanda deve essere accolta per quanto di ragione.



Va ribadito che la Suprema Corte (vds. Cass. n. 1036 del 16 gennaio 2009) ha sostenuto che in tema di società di persone, e con riguardo alla liquidazione della quota agli eredi del socio defunto, gli art. 2261 e 2289 cod. civ., che devono essere letti congiuntamente, pongono a carico della società l'obbligo di liquidare la quota stessa, e a carico degli amministratori quello di rendere il conto (obbligo che sussiste nei confronti degli eredi anche qualora il "de cuius" avesse partecipato all'amministrazione), al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata, nel rispetto dei criteri di redazione del bilancio ed ai fini dell'assolvimento dell'onere della società di provare il valore della quota; di fronte all'inadempimento dell'obbligo di rendiconto, il giudice può deferire ai soci-amministratori il giuramento suppletorio per la determinazione del "quantum debeatur".

Nel corso del presente giudizio, si è reso necessario il deferimento d'ufficio del giuramento suppletorio ritualmente prestato da entrambi gli amministratori della società convenuta, i quali hanno giurato che il valore della quota spettante al socio escluso è pari a 61.000,00, valore cui il Tribunale è vincolato.

Segue pronuncia di condanna al pagamento della suddetta somma, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. I due soci e rappresentanti legali risponderanno dell'obbligazione societaria nei termini di cui all'art. 2304 c.c..

Poiché la liquidazione della quota sociale è un dovere della società da adempiersi entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale e poiché ad oggi nulla è stato corrisposto all'attore, neppure il valore indicato in sede di giuramento e neppure una parte delle varie offerte formulate dai convenuti nel corso del giudizio, le spese devono seguire la soccombenza e liquidarsi in dispositivo secondo lo scaglione di tariffa riferito al valore del credito accertato, previa compensazione delle stesse, in misura pari al 50% per la rinuncia a parte della domanda.



Le spese della fase cautelare possono invece essere integralmente compensate attesa la natura processuale delle ragioni di rigetto.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 7602/2015 RG Trib. ogni diversa istanza o eccezione respinta, così provvede:

- dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda di annullamento della delibera di esclusione del socio e di reintegrazione dello stesso nella società;
- determina in euro 61.000,00 il valore della quota sociale spettante all'attore al momento della sua esclusione dalla società e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Mancini Adone della somma di 61.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;
- compensa le spese del giudizio in misura pari al 50% e, per la residua parte, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle stesse in favore di Mancini Adone e le liquida in complessivi euro 6.715,00 per compensi, euro 787,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese della fase cautelare.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2019

Il Giudice est.

dott. Sergio Casarella

Il Presidente

dott. Pierfilippo Mazzagrecò

